



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

VSKT Vereinigung der Schweizer Kantonstierärztinnen
und Kantonstierärzte
ASVC Association Suisse des Vétérinaires Cantonaux
Associazione Svizzera dei Veterinari Cantionali

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria USAV

Linee guida concernenti la protezione degli animali: cervi

1° settembre 2023





Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria USAV

Linee guida

concernenti la

protezione degli animali: cervi

dell'01.09.2023

Versione 1.0

Le presenti linee guida sono uno strumento per la verifica dei requisiti minimi di legge sulla base dei seguenti atti normativi:

- [legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali \(LPAn\)](#)
- [ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali \(OPAn\)](#)
- [ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie \(OFE\)](#)
- [ordinanza dell'USAV del 2 febbraio 2015 sulla detenzione di animali selvatici \(ordinanza dell'USAV sugli animali selvatici\)](#)
- [ordinanza dell'USAV dell'8 novembre 2021 concernente la protezione degli animali nella macellazione \(OPAnMac\)](#)
- [Informazioni tecniche - Protezione degli animali 4.2: Detenzione agricola di cervi](#)
- [Direttive tecniche concernenti le notifiche relative al traffico di animali ad unghia fessa e di equidi](#)

Ulteriori raccomandazioni per la detenzione sono tratte dal seguente documento (disponibile in tedesco):

- [TVT Merkblatt 140 Artgemäße Haltung von Gehegewild von 2013](#) (Foglio informativo n. 140 dell'associazione Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. sulla detenzione corretta della selvaggina d'allevamento)

Le presenti linee guida entrano in vigore l'1.1.2024.

Indice

Disposizioni generali	2
Punti di controllo.....	4
1. FORMAZIONE, AUTORIZZAZIONI E OBBLIGO DI NOTIFICA	4
2. MISURE MINIME.....	5
3. OCCUPAZIONE DEI PARCHI.....	5
4. PAVIMENTI E PASCOLO.....	6
5. RECINTI E DISPOSITIVI PER DIRIGERE IL COMPORTAMENTO DEGLI ANIMALI.....	7
6. PROTEZIONE DALLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE	8
7. ALBERI CONTRO CUI I CERVI POSSONO STROFINARE LE CORNA, RAMI, AREE FANGOSE	9
8. LUCE E RUMORE	9
9. APPROVVIGIONAMENTO DI ALIMENTI E ACQUA.....	10
10. STABULAZIONE IN GRUPPO E CONTATTI SOCIALI	10
11. FERIMENTI E CURA DEGLI ANIMALI.....	11
12. TRASPORTO, STORDIMENTO E UCCISIONE.....	12
13. ALTRO.....	13
Allegato: Misure minime.....	14

Disposizioni generali

Scopo delle linee guida

Chi si occupa di animali deve tener conto adeguatamente dei loro bisogni e provvedere al loro benessere, ovvero far sì che gli animali siano tenuti e nutriti in modo tale da non essere turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo. Inoltre, il detentore di animali deve garantire, attraverso la detenzione e la gestione, che gli animali siano clinicamente sani, che possano mostrare un comportamento adeguato alla loro specie e che siano evitati dolori, sofferenze e ansietà.

Queste linee guida sono state elaborate dal Servizio veterinario svizzero e sono considerate lo standard tecnico per valutare che la detenzione dei cervi sia adeguata. A tal fine, poggiano sulle basi giuridiche esistenti e indicano come devono essere interpretati gli articoli generali della legislazione sulla protezione degli animali nella prassi di esecuzione, affinché i servizi veterinari cantonali abbiano una base per un'esecuzione armonizzata. Le linee guida aiutano inoltre i detentori di animali e i veterinari a rispettare i requisiti di una detenzione adeguata dei cervi.

Definizione di «cervo»

Selvaggina dell'ordine degli artiodattili (*Artiodactyla*) e della famiglia cervidi (*Cervidae*).

Le presenti linee guida concernono cervi delle specie cervo rosso o nobile (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*) e cervo sika (*Cervus nippon*), tenuti in parchi per la produzione di carne o per scopi privati.

Classificazione delle lacune, procedura in caso di lacune

In caso di lacune viene anche indicato il livello di gravità («esigua», «sostanziale» o «grave»):

- le lacune esigue sono lacune che limitano in modo non sostanziale il benessere degli animali e devono essere eliminate al più presto;
- le lacune sostanziali richiedono misure tempestive, ma il benessere degli animali non è limitato o minacciato al punto tale da richiedere un immediato intervento del servizio preposto alla protezione degli animali;
- le lacune gravi di solito rappresentano una grave negligenza o richieste eccessive di adattabilità (dolori, sofferenza); la correzione della lacuna deve essere immediata e avvenire nello stesso giorno.

I criteri utilizzati per la suddivisione delle lacune sono, oltre a genere, entità e durata della lacuna, anche ad esempio il numero degli animali interessati, il verificarsi di una reiterazione della lacuna e il sussistere di più lacune relative a diversi aspetti della protezione degli animali.

La suddivisione deve avvenire a livello di punti di controllo o globalmente a livello di categoria di animali o di specie animale. Se almeno un punto di controllo viene valutato come «grave», allora anche la valutazione a livello di categoria di animali o di specie animale risulta essere «grave». La classificazione della lacuna (esigua, sostanziale, grave) viene effettuata dalla persona addetta al controllo o dal servizio cantonale preposto alla protezione degli animali secondo le direttive dell'autorità cantonale di esecuzione. La valutazione finale è effettuata dal servizio cantonale preposto alla protezione degli animali.

Dopo il controllo, le lacune devono essere registrate in Acontrol entro i termini previsti dall'articolo 8 dell'ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura. Per le lacune sostanziali e gravi, i dati devono essere registrati entro 5 giorni lavorativi dal controllo, per le lacune esigue o in caso di nessuna lacuna entro un mese dal controllo. Inoltre, in caso di gravi lacune, l'organismo di controllo deve informare immediatamente e il giorno stesso l'organismo competente per la protezione degli animali delle lacune riscontrate. Il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali avvierà immediatamente delle misure (ad es. accertare i fatti sul posto e ordinare la procedura).

L'elenco di esempi nei manuali di controllo sulla protezione degli animali relativi alla suddivisione delle lacune in livelli di gravità non è esaustivo.

Esiste una lacuna **esigua** nell'ambito della protezione degli animali, ad es. nei seguenti casi:

- singoli animali sono magri;
- singoli animali hanno il pelo arruffato.

Esiste una lacuna **sostanziale** nell'ambito della protezione degli animali, ad es. nei seguenti casi:

- la densità di occupazione è troppo elevata, cosicché la maggior parte della razione alimentare non può essere coperta dal pascolo;
- diversi animali sono magri e/o presentano un pelo arruffato, senza che siano state adottate le necessarie misure;
- singoli animali presentano ferite causate da recinzioni o reti per alberi difettose.

Esiste una lacuna **grave** nell'ambito della protezione degli animali, ad es. nei seguenti casi:

- uno o più animali presentano una ferita grave (ad es. ferita aperta) senza che si sia proceduto al loro abbattimento;
- uno o più animali sono evidentemente malati (ad es. cattivo stato generale, incapacità di reggersi in piedi, grave zoppia), senza che si sia proceduto al loro abbattimento;
- uno o più animali presentano unghioni decisamente troppo lunghi;
- uno o più animali presentano un forte stato di denutrizione, senza che siano state adottate le necessarie misure;
- vi sono animali morti, il cui stato o le cui circostanze indicano che sono stati gravemente trascurati o hanno sofferto.

Punti di controllo

1. Formazione, autorizzazioni e obbligo di notifica

Basi legali [Art. 85 OPAn](#), [art. 90 OPAn](#), [art. 91 OPAn](#), [art. 93 OPAn](#), [art. 96 OPAn](#), [art. 195 OPAn](#), [art. 196 OPAn](#); [art. 8 OFE](#)

Altre basi [Informazioni tecniche 4.2: Detenzione agricola di cervi](#)

Le condizioni sono soddisfatte se:

- ✓ è stata rilasciata un'autorizzazione del servizio veterinario cantonale competente per la detenzione di animali selvatici ^{1) a)};
- ✓ la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali può dimostrare di avere una formazione specialistica professionale o universitaria o una formazione specialistica non legata a una professione (FSNP) ^{2), 3) b)};
- ✓ per la detenzione di animali selvatici di diverse specie e per il commercio a titolo professionale è stata completata la formazione da guardiano di animali ⁴⁾;
- ✓ la detenzione di animali è registrata nella banca dati sul traffico di animali presso il Cantone ^{c) d)};
- ✓ viene tenuto un registro di controllo dell'effettivo degli animali ⁵⁾;
- ✓ nelle detenzioni professionali accessibili al pubblico,
 - ✓ un veterinario specializzato in malattie degli animali selvatici sorveglia regolarmente gli animali e
 - ✓ uno specialista con conoscenza della biologia dei giardini zoologici fornisce consulenza alla direzione dell'azienda.

Osservazioni

- 1) *La durata massima dell'autorizzazione è di due anni per le detenzioni private e di dieci anni per le detenzioni professionali.*
- 2) *Nel caso di una formazione specialistica non legata a una professione (FSNP per detentori di cervi), questa deve essere riconosciuta dall'USAV ^{e)}.*
- 3) *Le professioni agricole di cui all'art. 194 OPAn non sono considerate specialistiche riguardo alla detenzione di cervi e altri animali selvatici.*
- 4) *I guardiani di animali sono persone in possesso di un attestato federale di capacità, di un attestato di capacità per guardiani di animali o di un attestato di capacità rilasciato dall'USAV prima del 1998.*
- 5) *I cervi devono essere contrassegnati con una marca auricolare ufficiale al più tardi se lasciano vivi l'effettivo o oppure se, dopo essere stati uccisi, vengono trasportati in un macello.*

Avvertenze

- a) Di regola, sono inoltre necessarie la licenza edilizia da parte del Comune o del Cantone per i recinti ed eventuali costruzioni quali i ripari nonché un'autorizzazione della polizia forestale, ad esempio per i parchi situati vicino a boschi. A seconda del Cantone e del Comune, vi sono ulteriori condizioni cui adempiere.
- b) Le formazioni non FSNP non riconosciute dall'USAV possono essere riconosciute dal Cantone. Ad esempio i Cantoni possono dispensare dall'obbligo di FSNP i detentori che hanno un'esperienza pluriennale nella detenzione di cervi.
- c) In caso di cambiamento di detentore, prima di acquisire l'allevamento deve essere presentata una domanda di autorizzazione. Nel quadro di questo adeguamento dell'autorizzazione sono esaminati i requisiti di formazione.
- d) Le direttive tecniche dell'USAV concernenti l'identificazione degli animali a unghia fessa contengono informazioni più dettagliate sul registro di controllo degli effettivi.

2. Misure minime

Basi legali [Art. 10 cpv. 1. OPAn](#), [allegato 2 tab. 1 OPAn](#)

Altre basi [Informazioni tecniche 4.2: Detenzione agricola di cervi](#)

Le condizioni sono soddisfatte se:

- ✓ le misure minime dei parchi sono rispettate per tutti i cervi presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime ^{a) b) c)}.
-

Avvertenze

- a) L'autorizzazione per la detenzione professionale di animali selvatici può contenere ulteriori requisiti e condizioni relative alla detenzione stessa.
 - b) Il controllo sulla protezione degli animali si basa sull'autodichiarazione del detentore di animali: sono verificati gli adeguamenti strutturali dei parchi. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti rilevanti per l'autorizzazione, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di lacune.
 - c) Se sono pianificati adeguamenti rilevanti per l'autorizzazione, devono essere notificati all'ufficio del veterinario cantonale.
-

3. Occupazione dei parchi

Basi legali [Art. 9 OPAn](#) , [art. 10 OPAn](#), [art. 24 OPAn](#), [art. 95 cpv. 1 lett. a–c](#), [allegato 2 tab. 1 OPAn](#); [art. 2 dell'ordinanza dell'USAV sugli animali selvatici](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte se:

- ✓ è disponibile un parco esterno con una protezione naturale o artificiale dalle condizioni meteorologiche o una stalla;
 - ✓ il numero di animali detenuti non supera quello previsto dall'allegato Misure minime;
 - ✓ il numero di animali per superficie è adeguato all'offerta di cibo e all'utilizzo del suolo, affinché il tappeto erboso si conservi per tutto l'anno ^{a) b)}.
-

Avvertenze

- a) La gestione dei pascoli presuppone una buona gestione delle superfici foraggere per fare in modo che il tappeto erboso si conservi tutto l'anno. Il pascolo dovrebbe coprire la maggior parte del fabbisogno alimentare durante tutto l'anno. La necessità di somministrare ulteriore foraggio per tutto l'anno indica che il tappeto erboso è insufficiente o che la densità di occupazione è troppo elevata.
 - b) Agridea mette a disposizione documenti utili per calcolare le dimensioni dell'effettivo per ettaro di cervi di media e grossa taglia. Indicativamente, un valore adeguato per il calcolo è 8–10 animali adulti con i loro cerbiatti per ettaro.
-

4. Pavimenti e pascolo

Basi legali [Art. 7 cpv. 3 OPAn](#), [allegato 2 tab. 1 n. 52 OPAn](#); [art. 2](#) , [art. 3](#), [art. 8 dell'ordinanza dell'USAV sugli animali selvatici](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte se:

- ✓ i pavimenti non sono sdruciolevoli;
- ✓ il suolo non è fortemente inquinato da feci o urina;
- ✓ non sono presenti suoli fangosi ^{a)};
- ✓ i punti molto frequentati dagli animali hanno una struttura del pavimento che permette l'usura degli zoccoli ¹⁾;
- ✓ durante il periodo successivo alla nascita, la vegetazione del parco deve permettere ai cuccioli di nascondersi.

Osservazione

1) *Il materiale adatto su pavimenti naturali è ad esempio ghiaia, pietrisco o mama.*

Avvertenze

- a) Suoli fangosi si formano soprattutto in punti molto frequentati dagli animali come poste di foraggiamento e abbeveratoi, nonché lungo recinti e cancelli.
-

5. Recinti e dispositivi per dirigere il comportamento degli animali

Basi legali [Art. 7 OPAn](#); [art. 9 dell'ordinanza dell'USAV sugli animali selvatici](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte se:

- ✓ i piani dei parchi non presentano angoli acuti;
- ✓ i recinti sono costruiti in modo da non consentire la fuga degli animali e da tenere lontani animali indesiderati e persone non autorizzate;
- ✓ i recinti esterni per cervi sono alti almeno 2 metri ^{a)};
- ✓ nelle detenzioni di animali selvatici accessibili al pubblico, ai visitatori è vietato dare da mangiare agli animali in modo incontrollato;
- ✓ i recinti sono facilmente riconoscibili per gli animali ^{b)};
- ✓ la dimensione delle maglie è tale che i cervi non possono rimanervi impigliati con i palchi e nella parte inferiore le maglie del recinto sono più strette ^{c)} per evitare che gli animali giovani scivolino fuori o possano fuggire ^{d) e)};
- ✓ non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali ¹⁾;
- ✓ non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali;
- ✓ i parchi non sono recintati con filo spinato.

Osservazione

- 1) *Al di fuori dei parchi possono essere utilizzati recinti elettrici per tenere lontani animali indesiderati e persone non autorizzate.*
-

Avvertenze

- a) A seconda della specie di cervo, del rilievo del terreno (inclinazione) e della posizione topografica del parco (neve), il servizio veterinario cantonale competente può, nei singoli casi, richiedere recinzioni che superino l'altezza minima di due metri. Per i parchi per cervi nobili si raccomandano recinti di 2,5 metri di altezza.
 - b) I cervi hanno una buona vista; se i recinti tuttavia sono ricoperti di piante in modo eccessivo, per i cervi è difficile vederli e possono rappresentare un rischio di lesioni.
 - c) Nei primi circa 50 cm di altezza del recinto si è dimostrata efficace una larghezza delle maglie di 15 cm.
 - d) In caso di maglie troppo larghe, vi è il pericolo per gli animali giovani di rimanere incastrati nelle maglie con la testa o una zampa. Se i cerbiatti vengono partoriti vicino alla recinzione vi è il rischio che, a causa del pelo ancora bagnato, scivolino attraverso le maglie troppo larghe e, trovandosi così fuori dal parco, non possano essere accuditi dalla madre.
 - e) Preferibilmente vanno utilizzate reti metalliche a nodo o a intreccio diagonale con uno spessore di almeno due millimetri. Si deve prestare particolare attenzione a fissare bene la recinzione, anche per impedire che i cerbiatti appena nati scivolino fuori da sotto la stessa.
-

6. Protezione dalle condizioni meteorologiche

Basi legali [Art. 6 OPAn](#), [Art. 7 OPAn](#), [allegato 2 tab. 1 n. 8 OPAn](#); [art. 2 dell'ordinanza dell'USAV sugli animali selvatici](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte se:

- ✓ i cervi hanno a disposizione un'adeguata protezione dalle condizioni meteorologiche naturale o artificiale ^{a)} o una stalla che li protegge in caso di forte insolazione, precipitazioni, freddo o forte vento;
 - ✓ la protezione dalle condizioni meteorologiche offre riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali contemporaneamente e dispone di un settore di riposo sufficientemente asciutto;
 - ✓ la protezione dalle condizioni meteorologiche offre a tutti gli animali del gruppo contemporaneamente uno spazio sufficiente ove potersi riposare e sdraiare, in maniera consona alla specie ^{b) c)}.
-

Avvertenze

- a) Daini, cervi sika e cervi rossi sono considerati capaci di sopportare il freddo invernale. Per questo motivo non necessitano obbligatoriamente di una stalla. Tuttavia, è necessaria una protezione dalle condizioni meteorologiche, chiusa e coperta su almeno due lati.
 - b) I cervi mantengono una distanza reciproca relativamente ampia e si sdraiano evitando il contatto con i compagni. Le misure minime applicabili alle stalle e ai parchi interni (vedi allegato Misure minime) sono una buona indicazione per allestire un riparo.
 - c) Una buona configurazione del riparo può contribuire a evitare che gli animali più piccoli e deboli siano oppressi o abbiano difficoltà ad accedere al riparo ed eventualmente al cibo. Ad esempio possono essere previste una seconda entrata/uscita (a seconda delle dimensioni e della posizione del riparo), impianti di foraggiamento accessibili contemporaneamente a tutti gli animali e un rifugio o un luogo in cui gli animali giovani e le femmine possano ritirarsi.
-

7. Alberi contro cui i cervi possono strofinare le corna, rami, aree fangose

Basi legali [Art. 3, cpv. 1–3 OPAn](#), [allegato 2 tab. 1 n. 29, 30 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte se:

- ✓ i cervi hanno accesso permanente ad alberi e rami contro cui possono strofinare le corna, in modo da soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie e curare palchi e pelo ^{a)};
 - ✓ i cervi nobili e i sika hanno sempre accesso a un'area fangosa ^{b)}.
-

Avvertenze

- a) I cespugli e gli alberi svolgono una funzione di protezione dalle condizioni metereologiche e servono anche per strofinare e «battere» i palchi. Se la vegetazione naturale nel parco è insufficiente, è necessario prevedere rami e ramoscelli aggiuntivi.
 - b) L'area fangosa dovrebbe misurare almeno 3 metri di diametro, affinché un cervo vi si possa rotolare. L'area deve restare umida per tutto l'anno ed essere profonda circa 30 centimetri per consentire la formazione di fango.
-

8. Luce e rumore

Basi legali [Art. 3 OPAn](#), [art. 12 OPAn](#), [art. 95 cpv. 1 lett. c OPAn](#); [art. 4 dell'ordinanza dell'USAV sugli animali selvatici](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte se:

- ✓ nelle stalle o nei ripari illuminati con luce naturale sono raggiunte un'intensità e una qualità dell'illuminazione adeguate alle condizioni nello spazio vitale naturale;
- ✓ i cervi non sono esposti a rumore eccessivo ¹⁾ per un lungo periodo.

Osservazione

- 1) *Un rumore è considerato eccessivo se causa nell'animale comportamenti di fuga, di evitamento e di aggressione oppure se comporta l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.*
-

Avvertenze —

9. Approvvigionamento di alimenti e acqua

Basi legali [Art. 3 cpv. 1–3 OPAn](#), [art. 4 cpv. 1–2 OPAn](#); [art. 2 dell'ordinanza dell'USAV sugli animali selvatici](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte se:

- ✓ ogni animale, indipendentemente dal suo livello gerarchico, riceve alimenti a sufficienza e di buona qualità ^{1) 2)};
- ✓ se necessario, oltre al pascolo viene offerto del foraggio grezzo;
- ✓ gli alimenti offerti oltre all'erba del pascolo corrispondono alle necessità degli animali per quanto riguarda quantità, qualità e struttura ^{a)};
- ✓ i cervi hanno sempre accesso ad acqua pulita.

Osservazioni

- 1) *Per quanto concerne il numero delle poste di foraggiamento o la loro larghezza per ogni animale, non sono previste disposizioni specifiche per i cervi. È responsabilità del detentore provvedere affinché, in particolare anche in caso di stabulazione in gruppo, tutti gli animali ricevano alimenti e acqua a sufficienza in luoghi adeguati in cui possano alimentarsi e abbeverarsi e che questi soddisfino i requisiti igienici. Se necessario, a tale scopo devono essere installati adeguati impianti per il foraggiamento.*
 - 2) *Un rifugio per i cerbiatti garantisce che anche gli animali giovani possano assumere alimenti concentrati e foraggio grezzo in quantità sufficiente. Diverse poste di foraggiamento ben attrezzate possono sostituire un rifugio per i cerbiatti.*
-

Avvertenze

- a) Si raccomanda di offrire alimenti concentrati e foraggio grezzo in più trogoli adeguati o rastrelliere, affinché il cibo resti pulito.
-

10. Stabulazione in gruppo e contatti sociali

Basi legali [Art. 3 OPAn](#), [art. 9 OPAn](#), [art. 13 OPAn](#), [allegato 2 tab. 1 n. 124f. OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte se:

- ✓ i cervi sono tenuti in gruppo insieme ai conspecifici ^{a) b)};
 - ✓ esiste la possibilità di separare gli animali maschi, oppure sono presenti possibilità di fuga per le femmine e gli animali giovani;
 - ✓ gli animali maschi adulti sono tenuti da soli durante la stagione dell'accoppiamento per evitare ferimenti.
-

Avvertenze

- a) Non è raccomandabile tenere più specie in uno stesso parco a causa del rischio di ferimenti.
 - b) Regolamentando la proporzione tra esemplari maschi e femmine, abbattendo tempestivamente gli animali feriti e separando i maschi giovani adulti dai maschi vecchi si riduce il numero di ferimenti causati da lotte degli animali in competizione.
-

11. Ferimenti e cura degli animali

Basi legali [Art. 3 OPAn](#), [art. 4 cpv. 1–2 OPAn](#), [art. 5 cpv. 1–3 OPAn](#), [art. 6 OPAn](#), [art. 7 OPAn](#), [art. 93 OPAn](#); [art. 8 cpv. 4 dell'ordinanza dell'USAV sugli animali selvatici](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte se:

- ✓ i cervi non vengono trascurati, maltrattati o sottoposti a un sovraffaticamento inutile;
- ✓ nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione o dai parchi;
- ✓ gli animali malati o feriti sono curati o abbattuti a seconda del loro stato ^{a)};
- ✓ gli animali non sono eccessivamente insudiciati;
- ✓ lo stato nutrizionale degli animali è buono;
- ✓ con una gestione consona alla specie e alle sue esigenze si prevengono per quanto possibile ferimenti e malattie;
- ✓ possono essere allestite strutture per l'isolamento di animali malati o feriti, per la cattura di animali vivi e per l'abbattimento, come parchi di isolamento e dispositivi di cattura ¹⁾;
- ✓ le attrezzature, lo stato di salute e il benessere degli animali sono controllati almeno una volta al giorno, in particolare riguardo alle loro condizioni generali e alla comparsa di lesioni, zoppie, diarrea o altri sintomi di malattie;
- ✓ non sono presenti animali con una crescita eccessiva degli unghioni ^{b)};
- ✓ viene tenuto regolarmente un registro di controllo degli effettivi ^{2) c)};
- ✓ il sospetto di epizootie soggette a notifica o i cervi trovati morti sono notificati a un veterinario.

Osservazioni

- 1) *Se queste strutture non sono fisse, in caso di bisogno devono essere disponibili in tempo utile.*
 - 2) *I cervi scappati devono essere immediatamente notificati al guardiacaccia, alla polizia locale e al servizio veterinario cantonale competente. Il detentore di animali deve poter provare il suo diritto di proprietà (ad es. tramite il registro di controllo degli effettivi).*
-

Avvertenze

- a) La sorveglianza veterinaria di un'azienda detentrica di cervi di regola si limita a trattamenti profilattici o accertamenti in caso di problemi in seno all'effettivo, come ad esempio controllo dei parassiti o aumentata mortalità degli animali giovani. I cervi malati, feriti o deboli nonché gracili devono essere abbattuti.
 - b) La necessaria usura degli zoccoli deve essere garantita da una configurazione appropriata dei pavimenti del parco, poiché la cura degli unghioni non è possibile nei cervi.
 - c) Si è rivelato utile identificare i cerbiatti nei primi giorni di vita con marche auricolari di colori diversi per ogni annata e inserire il colore nel registro di controllo degli effettivi (le marche auricolari di colori diversi facilitano l'identificazione degli animali pronti per la macellazione).
-

12. Trasporto, stordimento e uccisione

Basi legali [Art. 160 cpv. 5 OPAn](#) , [art. 177 OPAn](#), [art. 178 OPAn](#), [art. 179 OPAn](#), [art. 179a cpv.1 lett. H OPAn](#), [art. 179b–d OPAn](#); [art. 11b OFE](#), [art. 12 OFE](#); [art. 6 OPAnMac](#), [art. 7 OPAnMac](#), [art. 10 OPAnMac](#), [art. 12 OPAnMac](#), [allegato 2 OPAnMac](#)

Altre basi [Informazioni tecniche 4.2: Detenzione agricola di cervi](#)

Le condizioni sono soddisfatte se:

- ✓ i cervi non vengono trasportati vivi se non sono stati preventivamente abituati al trasporto ^{1) a)};
- ✓ i cervi vengono uccisi soltanto dopo essere stati storditi ^{2) 3)};
- ✓ i cervi vengono uccisi con un proiettile captivo o proiettile libero ^{4) 5)} nel cervello ^{c)};
- ✓ l'abbattimento è eseguito sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione ⁶⁾;
- ✓ per l'abbattimento dei cervi sono disponibili attrezzature adeguate, come poste rialzate nascoste o feritoie in edifici (ad esempio nel ricovero) ^{e)};
- ✓ dopo l'abbattimento avviene immediatamente il dissanguamento;
- ✓ il dissanguamento viene effettuato tramite recisione delle due carotidi oppure per via toracica;
- ✓ fino al sopraggiungere della morte per dissanguamento, gli animali si trovano in uno stato di insensibilità e incoscienza ^{f) g)}.

Osservazioni

- 1) *Per ogni trasporto di cervi deve essere rilasciato il certificato di accompagnamento ufficiale per animali ad unghia fessa ^{b)}.*
- 2) *Lo stordimento deve portare l'animale, immediatamente e senza provocare dolori e sofferenze, a uno stato di insensibilità e di incoscienza. Tale stato deve protrarsi fino alla morte.*
- 3) *Chi uccide animali vertebrati deve poter provare di possedere le conoscenze e le capacità necessarie a tal fine.*
- 4) *Solo il colpo alla testa è permesso. Un colpo d'arma da fuoco al torace è vietato per lo stordimento.*
- 5) *Se possibile, utilizzare un silenziatore ^{d)}.*
- 6) *Il titolare dell'autorizzazione può incaricare dell'abbattimento un'altra persona che sia autorizzata a cacciare o che si eserciti regolarmente a sparare. L'ordinanza sulla protezione degli animali da macello OPAnMac contiene, tra l'altro, norme sul calibro e sulla distanza di tiro consentiti.*

Avvertenze

- a) Il trasporto di cervi è usuale solo per gli animali da allevamento e avviene per singolo animale. Non devono essere trasportati cervi in calore o nel periodo di accoppiamento, le femmine in avanzato stato di gravidanza e nei primi 7 giorni dopo il parto e i cerbiatti con ombelico non ancora cicatrizzato. Non è consentito legare le corna.
- b) Gli animali devono essere dichiarati sotto «selvaggina ungulata».
- c) Nella pratica si è affermato l'abbattimento nel parco da una distanza adeguata.
- d) L'impiego di un silenziatore può contribuire a evitare il panico negli altri animali dopo l'abbattimento di un cervo e a mantenerli più calmi malgrado la morte di un animale vicino. Per i silenziatori è necessaria un'autorizzazione dell'autorità cantonale competente (p. es. ufficio di polizia, autorità in materia di caccia)
- e) Anche la topografia del terreno deve essere presa in considerazione durante l'abbattimento. Si deve essere particolarmente prudenti se il parco è situato lungo sentieri o nelle vicinanze di abitazioni o altri edifici utilizzati da persone.
- f) I sintomi principali per la verifica dell'efficacia dello stordimento sono elencati nell'ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione OPAnMac.
- g) L'ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni OMCC disciplina l'abbattimento dei cervi nei parchi e la manipolazione delle carcasse. Contiene anche tutte le disposizioni rilevanti riguardo al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni.

13. Altro

Basi legali [Art. 16 OPAn](#)

Altre basi —

Avvertenze

- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non siano state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate).
-

Allegato: Misure minime

In grassetto sono indicate le misure minime secondo l'ordinanza sulla protezione degli animali e l'ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali selvatici.

A Superfici

	Daini / cervi sika	Cervi nobili
Parco esterno ¹⁾ : per gruppi fino a 8 animali ²⁾ , in totale m ²	500	800
per gruppi oltre 8 animali per ogni ulteriore animale, m ²	60	80
Stalla ³⁾ , per animale, m ²	4	6
Protezione dalle condizioni meteorologiche ⁴⁾	C'è posto a sufficienza affinché tutti gli animali del gruppo possano coricarsi contemporaneamente.	

Osservazioni

- 1) *Queste superfici minime valgono negli impianti totalmente o parzialmente fissi. Negli impianti che dispongono solo di suolo naturale le dimensioni devono essere triplicate e i parchi devono poter essere suddivisi.*
- 2) *Le dimensioni delle superfici indicano sempre la dimensione minima del parco ammessa. I parchi non possono essere di dimensioni inferiori neppure se vi è tenuto un numero di animali inferiore a quello indicato nella tabella. I parchi divisorii che non rispondono completamente ai requisiti minimi possono essere utilizzati soltanto per la detenzione a breve termine.*
- 3) *La stalla (parco interno) non è obbligatoria per daini, sika e cervi nobili. In alternativa si deve però offrire una protezione dalle condizioni meteorologiche conforme alle norme vigenti.*
- 4) *Le dimensioni minime delle stalle servono da guida per le dimensioni minime della protezione dalle condizioni meteorologiche. Per i daini è sufficiente 1 m² per animale.*

B Alimentazione e abbeveraggio

Avvertenza

- Per quanto concerne il numero delle poste di foraggiamento o la loro larghezza per ogni animale, non sono previste disposizioni specifiche per cervi. È responsabilità del detentore provvedere affinché, in particolare anche in caso di stabulazione in gruppo, tutti gli animali ricevano alimenti e acqua a sufficienza in luoghi adeguati in cui possano alimentarsi e abbeverarsi e che questi soddisfino i requisiti igienici. Se necessario, a tale scopo devono essere installati adeguati impianti per il foraggiamento.